

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, e famiglia

Intesa di data 25 marzo 2020, come modificata in data 20 aprile 2020 e in data 18 giugno 2020, relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Il giorno 25 marzo 2020, con successiva modifica in data 20 aprile 2020 e in data 18 giugno 2020, viene dato atto che è stata esperita, in via telematica, fra le seguenti parti:

- per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen;
- per la CGIL regionale
- per l'Unione sindacale regionale CISL
- per l'Unione sindacale regionale UIL
- per l'U.G.L. Unione regionale
- per l'Unione sindacale regionale CISAL
- per la Confsal Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione sindacale di Base (U.S.B.) Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale Federmanager CIDA
- per l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG
- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia
- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia
- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale economica slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ-URES)
- per Confcommercio Imprese per l'Italia FVG
- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia
- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia
- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia
- per la Federazione regionale Coldiretti
- per la Confederazione italiana Agricoltori
- per la Confagricoltura Friuli Venezia Giulia
- per la KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori
- per la Confprofessioni FVG
- per la COLAP Professioni

- per Confedertecnica
- Consigliere regionale di parità
- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia
- per la Consulta regionale dei disabili
- l'INPS regionale del Friuli Venezia Giulia nelle persone del dott. Antonino Rizzo e del dott. Michelino De Carlo
- l'EBIART
- l'EBITER
- l'EBITUR
- l'EBIPAN

la consultazione finalizzata alla stipula dell'intesa relativa alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga sul territorio del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Premesso che l'articolo 22 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto la possibilità per le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, di riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale (di seguito CIG) in deroga, per la durata della sospensione e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;

Tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili all'intero territorio nazionale;

Tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro di data 14 marzo 2020;

Visto il messaggio INPS 20 marzo 2020, n. 1287

Considerato che, con decreto interministeriale 24 marzo 2020, n. 3, è stata disposta l'assegnazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, quale prima quota delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 18/2020 per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, l'importo di euro 24.958.760,00;

Considerato che, con il medesimo decreto interministeriale, è stato chiarito che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il

trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni interessate;

Vista la circolare INPS 28 marzo 2020, n.47, la quale ha precisato che “Considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione”;

Considerato che l’INPS ha chiarito inoltre che, per le modalità di computo delle nove settimane utilizzabili, è possibile fare riferimento alla circolare INPS 20 aprile 2009, n. 58, la quale prevede che i periodi possano essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Si considera fruita una giornata anche se un solo lavoratore è sospeso o posto in riduzione di orario;

Visto l’articolo 41 del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, con il quale è stato previsto che:

- a) le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020;
- b) le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall’imposta di bollo;

Visto l’articolo 70 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha novellato il succitato articolo 22 del decreto – legge 18/2020 prevedendo che “il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto ... limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020”;

Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto - legge 16 giugno 2020, n. 52, che ha introdotto una nuova disciplina dei termini di presentazione delle “domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18”;

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Sono previsti per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e ad esclusione dei datori di lavoro domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla vigente disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà), concessioni - in relazione a ciascuna unità produttiva o unità operativa - del trattamento di integrazione salariale in deroga, a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell’orario di lavoro verticale od orizzontale, per periodi, anche non continuativi, complessivamente non superiori a 9 settimane, aventi decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 e conclusione non successiva al 31 agosto 2020.
2. Possono beneficiare del trattamento di cui al punto 1 tutti i seguenti lavoratori, anche non in possesso del requisito di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 148/2015, aventi con il datore di lavoro richiedente un rapporto di

lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in corso alla data del 23 febbraio 2020, ovvero a seguito di assunzione intervenuta tra il 24 febbraio 2020 e il 25 marzo 2020: lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori apprendisti e i lavoratori somministrati conformemente a quanto previsto dal punto 11 della presente intesa, i lavoratori a domicilio monocommessa, i lavoratori intermittenti nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro, i lavoratori della pesca, anche delle acque interne, imbarcati e/o iscritti a ruolino di equipaggio purché con rapporto di lavoro subordinato, nel limite delle giornate effettivamente retribuite secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e i lavoratori agricoli nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro ovvero, per gli operai agricoli a tempo determinato, in alternativa, nel limite della media settimanale delle presunte giornate di prestazione indicate nel contratto di lavoro in essere che residuino alla data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario e comunque nel limite massimo complessivo del totale delle giornate residue medesime. In via generale, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata della CIG in deroga non può eccedere la durata del rapporto di lavoro stesso.

3. I datori di lavoro di cui al punto 1 che occupano più di 5 dipendenti, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento, concluderanno previamente alla presentazione della domanda, anche in via telematica, gli accordi sindacali che dovranno evidenziare tra l'altro:

- a. l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere alle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà);
- b. che i lavoratori i quali vengono collocati in CIG in deroga non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa;
- c. la sussistenza di un pregiudizio derivato all'attività del datore di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 tale da giustificare il ricorso alla CIG in deroga;
- d. il periodo e l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga, con l'indicazione della modalità di utilizzo delle sospensioni e delle riduzioni dell'orario di lavoro, verticali od orizzontali;
- e. il numero complessivo di ore per le quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga.

4. Anche per il tramite dell'Associazione cui è stato conferito mandato, i datori di lavoro di cui al punto 1 che occupano fino a 5 dipendenti, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento, trasmettono, anche in via telematica, alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello

nazionale, anche per il tramite degli enti bilaterali o delle associazioni datoriali, un'informativa contenente le indicazioni di cui al punto 3, lettera da a) ad e), senza necessità di allegare alla medesima l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga.

5. Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le Parti prendono atto che:

- a) per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
- b) il trattamento di cassa in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
- c) per il trattamento di cassa in deroga non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 148/2015;
- d) il trattamento di cassa in deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6 ter, del decreto legislativo 148/2015. Nel caso di diversa indicazione nella domanda, il Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede in ogni caso ad autorizzare il trattamento di CIG in deroga con la modalità del pagamento diretto.

6. In merito al rapporto fra CIG in deroga e strumenti ordinari di flessibilità, le Parti prendono atto di quanto previsto dal punto 8 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro di data 14 marzo 2020 citato in premessa.

7. Gli accordi sindacali di cui alla presente intesa sono stipulati, anche in via telematica, presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi, ovvero, nel caso contrario, con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché con le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

8. La domanda per il trattamento di integrazione salariale in deroga è presentata per un periodo massimo consecutivo non eccedente le 9 settimane consecutive di calendario (pari a 63 giornate consecutive di calendario), anche per il tramite degli intermediari abilitati, on line sul sistema Adeline.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto – legge 16 giugno 2020, n. 52, le Parti prendono atto che:

- a) le domande per il trattamento di integrazione salariale in deroga devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- b) in sede di prima applicazione, il termine di cui alla lettera a) è spostato al trentesimo giorno successivo al 17 giugno 2020 (data di entrata in vigore del decreto – legge 52/2020), se tale ultima data è posteriore a quella di cui alla lettera a);
- c) per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso fra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020;

- d) indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dal 17 giugno 2020 (data di entrata in vigore del decreto – legge 52/2020).

La domanda è presentata dal datore di lavoro richiedente al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, che autorizza l'intervento richiesto sulla base della domanda presentata ovvero di ulteriori integrazioni documentali richieste dal Servizio medesimo.

9. Ai fini dell'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale in deroga ciascun datore di lavoro può sottoscrivere in relazione a ciascuna unità produttiva o unità operativa un numero massimo di quattro accordi, fermo restando il limite complessivo di durata del trattamento di CIG in deroga di cui al punto 1.
10. I datori di lavoro comunicano al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro l'ultimo giorno del mese successivo, l'ammontare complessivo delle ore e delle giornate di CIG in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese.
11. Tenuto conto di quanto previsto dal punto 2, il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere immediatamente autorizzato, nei limiti di cui alla presente intesa, con riferimento a datori di lavoro che abbiano iniziato il procedimento di autorizzazione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (in questo ultimo caso per una causale non implicante la cessazione dell'attività dell'impresa o di parte di essa), della CISOA, nonché dei trattamenti erogati dai fondi di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015, nonché ancora (nell'ipotesi in cui il datore di lavoro richiedente utilizzi anche lavoratori somministrati) della CIG in deroga, limitatamente ai lavoratori che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai succitati strumenti di tutela, ivi compresi gli apprendisti e ai lavoratori somministrati, o che li abbiano esauriti. L'utilizzo della cassa integrazione in deroga per tali lavoratori deve essere coerente con i periodi di ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla CISOA, ovvero ancora dei trattamenti erogati dai fondi di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015 o della CIG in deroga, richiesti dai datori di lavoro medesimi per gli altri lavoratori. Nell'ipotesi di lavoratori somministrati, la domanda di CIG in deroga è presentata dall'agenzia di somministrazione.
12. Con riferimento all'utilizzo della CIG in deroga per i servizi educativi e scolastici e i servizi sociosanitari e socioassistenziali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, del decreto – legge 18/2020.

13. Le imprese artigiane iscritte all'EBIART stipulano, anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale. Le domande di CIG in deroga relative ad accordi sottoscritti ai sensi del presente punto sono presentate, secondo le modalità di cui al punto 9, al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro esclusivamente per il tramite dell'EBIART.
14. Le imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi, prive degli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa iscritte all'EBITER stipulano, anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale.
15. Le imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi, prive degli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa iscritte all'EBITUR stipulano, anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale.
16. Le imprese operanti nel settore della panificazione, prive degli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa iscritte all'EBIPAN stipulano, anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale.
17. I trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le prestazioni erogate dai fondi di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015.
18. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legge 18/2020, i decreti di concessione regionali sono trasmessi all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. L'efficacia di tali provvedimenti è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto delle risorse disponibili, tenuto conto che tutti i trattamenti di cui alla presente intesa sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse disponibili assegnate allo scopo alla regione Friuli Venezia Giulia con uno o più decreti interministeriali. La Regione, unitamente al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa derivanti dall'assegnazione delle risorse alla Regione. Ai fini della quantificazione dell'onere finanziario a copertura dell'utilizzo della CIG in deroga, l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,10 euro. La Regione istruisce le domande secondo ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
19. Le domande di autorizzazione della cassa integrazione in deroga in base alla presente intesa possono essere presentate al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro a decorrere dal giorno successivo

alla data di pubblicazione della presente intesa sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

20. Sulla base dei dati trasmessi dall'INPS regionale e dai competenti uffici regionali, l'Amministrazione regionale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, dandone periodicamente informazione alle parti.
21. La presente intesa si intende fin da ora integrata dalle previsioni normative e amministrative emanate in materia dai competenti organi nazionali, fatta salva la possibilità per le Parti di procedere alla modifica e all'integrazione dell'intesa medesima.
22. Il Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvederà a notificare il presente accordo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Letto, confermato, sottoscritto

- L'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia
-

- per la CGIL regionale
-

- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L.
-

- per l'Unione sindacale regionale UIL
-

- per l'U.G.L. Unione regionale
-

- per l'Unione sindacale regionale CISAL
-

- per la Confsal Friuli Venezia Giulia

- per l'Unione sindacale di Base (U.S.B.) Friuli Venezia Giulia

- per l'Unione regionale Federmanager CIDA

- per l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG

- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia

- per Confartigianato Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia

- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia

- per l'Unione regionale economica slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ-URES)

- per Confcommercio Imprese per l'Italia FVG

- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia

- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia

- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia

- per la Federazione regionale Coldiretti

- per la Confederazione italiana Agricoltori

- per Confagricoltura Friuli Venezia Giulia

- KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori

- Consigliere regionale di parità

- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia

- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia

- per la Confprofessioni FVG

- per la Confedertecnica

- per la COLAP Professioni

- per la Consulta regionale dei disabili

- per l'EBIART Friuli Venezia Giulia

- per l'EBITER Friuli Venezia Giulia

- per l'EBITUR Friuli Venezia Giulia

- per l'Associazione panificatori di Trieste – EBIPAN FVG

- per l'INPS Friuli Venezia Giulia
